

Il CONI, in merito al provvedimento di esclusione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Locri dal beneficio del 5 per mille, facendo seguito alle comunicazioni intercorse con l'ASD e al relativo ricorso inoltrato della stessa alla Giunta Nazionale relativamente all'esercizio finanziario 2016, respinto in data 4 aprile 2017, conferma che – in base al DPCM che norma la fattispecie, rimasto inalterato sul punto, possono partecipare al riparto esclusivamente gli organismi affiliati alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile.

Si precisa inoltre che l'approfondimento della vicenda – dopo la prima verifica effettuata come da prassi dal Comitato Regionale Calabria - ha previsto l'esame delle circostanze enucleate nel ricorso, in base alle quali l'ASD Sporting Locri specificava i motivi del trasferimento della sede di gioco per iscriversi al campionato di serie A Elite di calcio a 5 femminile, accorpando il settore giovanile a un'altra associazione, la Sporting Tuulum Bagnar, definita "associata" all'ASD ricorrente.

LA FIGC nazionale ha confermato l'assenza del settore giovanile dell'ASD, specificando che l'Associazione svolge attività con la Divisione Calcio a 5 Nazionale e che presso il Comitato Regionale Calabria non si disputano campionati giovanili femminili. Nei tabulati di tesseramento della società, in ogni caso, non sono presenti calciatrici in età per svolgere tale attività e non sono state trovate notizie sull'esistenza e sulle attività dell'ASD Sporting Yulum Bagnar, che non risulta né tra le affiliate FIGC né tra le affiliate di qualche EPS.

*Si rende comunque noto che il CONI, in più occasioni, ha auspicato che – proprio in relazione alle valutazioni talvolta controverse legate al requisito contestato – per l'ammissione al beneficio fiscale venisse considerata la "rilevanza sociale" dell'attività sportiva delle associazioni, senza la pretesa di ulteriori parametri ma si precisa che il nuovo DPCM approvato non ha previsto modifiche in tal senso rispetto a quello del 23 aprile 2010.*